

Studio LEGALE
Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore
Cassazionista
Delegato A.D.U.S.B.E.F. Toscana
Sede Territoriale di
San Giovanni Valdarno (AREZZO)
Via Gruccia n°23 (Palazzo Sider)
Tel. 055. 91.10.145
www.studiolegalefiore.com

Studio Legale e Commerciale Di Fiore & Gualdani
San Giovanni Valdarno (AREZZO)
Via Gruccia n°23 (Palazzo Sider)
Viale dei Pentri n. 15/A
06170 Isernia
Tel Fax 0865412950
Call 333.74.91.802
DFRVCN64D26G596P
P.iva 00357320944
Email avvocatodifiore@tin.it
Pec avvocatodifiore@pec.giuffre.it
www.studiolegaledifiore.com

20 MAG. 2016

Proc. Sovraindebitamento n° 3/2015

Tribunale di Verona

Sezione Fallimenti

Ill.mo Sig. Presidente Dott. Fernando Platania

Istanza ex art. 742 c.p.c.

nell'interesse di

██████████ assistita e rappresentata giusta mandato in atti
(SOVRAINDEB. N°3/15) dall'Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore (p.i. 0035
732 0944; cod. fisc. DFR VCN 64D26 G596P; FAX 086.541.71.34 Email
avvocatodifiore@tin.it P.E.C. avvocatodifiore@pec.giuffre.it)

Prémesso

che, in data 9.6.15, il Presidente del Tribunale di Verona, Sezione fallimentare,
pronunciava decreto ex art. 14 quinquies legge n.3/12 con cui disponeva il
cosidetto "blocco protettivo" e dichiarava testualmente che "sino al momento

in cui il provvedimento di OMOLOGAZIONE diventerà definitivo non potranno essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive...".

E' interesse dell'esponente ottenere la modifica, ex art. 742 c.p.c., del decreto emesso il 9.6.15 in relazione alla suddetta parte dispositiva ed esattamente nella parte in cui si fa riferimento alla OMOLOGAZIONE per i seguenti motivi di diritto:

In concreto, la fase processuale di cui alla liquidazione ex artt. 14 Ter e seguenti della legge 3/12 e L. 221/12 non prevede alcuna omologa, nonostante un evidente errore del legislatore che all'art. 14-quinquies, co.2° lett. b) fa riferimento esplicito al provvedimento di omologazione.

L'omologazione è, infatti, prevista dalla legge in materia di Sovraindebitamento soltanto per l'accordo del debitore-impresa e per il piano dell'utente-consumatore.

La concludente -come sopra difesa e rappresentata- si riporta agli atti della pendente procedura di liquidazione ed


INSTA

affinché l'adito Tribunale voglia disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 742 c.p.c., la modifica del decreto emesso il 9 giugno 2015 nella parte dispositiva che prevede la omologazione della liquidazione (n.3/15) per evidente errore del legislatore che prevede, in modo ultroneo, tale adempimento all'art. 14-quinquies, co. 2° lett. b) L. 3/12 e L. 221/12 in concreto processualmente esperibile soltanto per l'accordo del debitore e per il piano del consumatore.

- Si allega copia del decreto del 9.6.15.

S. Giovanni Valdarno (Ar), 19 maggio 2016

Avv. Vincenzo Massimo Di Fiore



Il Presidente letta l'istanza che precede:
osservato che appare corretta la richiesta dell'istante [redacted] di
correzione del provvedimento di apertura della fase di liquidazione
nella parte in cui viene disposta la sospensione dell'inizio e della
prosecuzione delle procedure esecutive fino alla omologazione,
come disposto dall'art. 14 quinquies legge 3/2012 in quanto il
provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di
liquidazione;
osservato che come sostenuto da dottrina, il divieto deve ritenersi
vigente fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della
procedura;
a correzione del decreto 9 giugno 2015, dispone che la sospensione
dell'inizio e della prosecuzione delle procedure esecutive prosegu
fino al decreto di chiusura della procedura.
Verona, 4 luglio 2016.



IL PRESIDENTE
FERNANDO PLATANIA



~~INDEGNARIO CHIESTIANO~~
(non A. n. 100)

TRIBUNALE DI VERONA
Dipartimento di Verona
0464 - 7 LUG 2016